

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1204)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, TRABUCCHI, ALESSANDRINI, MONTINI, BELLOTTI, CORRIAS Efisio, ZUGNO, DALVIT, BRUSASCA, DE LUCA, BRUGGER e OLIVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1970

Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni emanate col decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertite nella legge 6 marzo 1970, n. 73, concernenti l'aumento del tasso dal 5 per cento al 6 per cento delle cartelle fondiari emesse a tutto il 31 dicembre 1971 in corrispondenza ai mutui stipulati dagli istituti di credito fondiario, postulano l'assunzione di adeguati e improrogabili provvedimenti per le obbligazioni delle sezioni autonome opere pubbliche, istituite presso gli istituti stessi ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, per i finanziamenti a pubbliche amministrazioni e per lavori ed impianti di pubblica utilità.

Queste ultime obbligazioni, destinate ad assicurare l'esecuzione di opere socialmente indispensabili, presentano per legge e per prassi le medesime caratteristiche delle cartelle fondiari vere e proprie e trovano collocamento presso le stesse categorie di acquirenti.

Dopo la concessione del premio statale o della possibilità di ottenere la conversione

dei titoli al nuovo tasso del 6 per cento assicurata ai portatori delle cartelle fondiari, appare indispensabile concedere analoghe provvidenze anche ai risparmiatori che hanno investito i loro capitali nelle obbligazioni « opere pubbliche » emesse dagli stessi istituti di credito fondiario.

Una diversità di trattamento tra i due tipi di titoli sarebbe infatti produttiva di squilibri pregiudizievoli; le obbligazioni « opere pubbliche » verrebbero a subire gravi pregiudizi nelle quotazioni costringendo gli istituti a stornare ingenti mezzi liquidi per sostenere — nei limiti del possibile — i loro corsi.

In dipendenza della sfiducia che si determinerebbe nei riguardi di tali titoli sarebbe quasi impossibile — nonostante l'intervenuta modifica in aumento del tasso nominale dei titoli di nuova emissione — trovare per essi collocamento, talchè le sezioni sarebbero costrette a sospendere i mutui a favore delle opere pubbliche per uno spazio di molti anni, con evidente danno per l'eco-

nomia nazionale e per il progresso sociale e con conseguenze dannosissime anche agli effetti dell'occupazione.

Non potendosi postulare — per evidenti motivi — l'estensione *sic et simpliciter* alle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche del provvedimento emesso per le cartelle fondiari e dovendosi comunque procedere in qualche modo a salvaguardare tali obbligazioni e la futura indispensabile attività creditizia delle sezioni opere pubbliche, appare necessario optare per un provvedimento che preveda la conversione *ex lege* al 6 per cento dei titoli in circolazione, chiamando i mutuatari a contribuire al pagamento della maggiorazione di tasso, tenuto presente che la maggior parte di essi ha beneficiato di mutui assunti in periodi di favorevole collocamento dei titoli sul mercato obbligazionario e quindi ad un costo assai limitato, realizzando opere il cui costo sarebbe oggi di molto superiore.

Nel disegno di legge che si propone in appresso si avanza quindi come soluzione idonea allo scopo quella di applicare almeno per un certo lasso di tempo un diritto di contingenza — su tutti i mutui già concessi e da concedersi dalle sezioni opere pubbliche entro un certo termine — nella misura dell'1 per cento, per i mutui accordati in obbligazioni o mediante provvista effettuata con emissioni di obbligazioni, sul capitale residuo a fine di ciascun semestre.

Il carattere temporaneo dell'applicazione del diritto di contingenza sarebbe assicurato dall'una o dall'altra delle seguenti proposte:

a) limitare la durata di applicazione dell'onere ad un periodo di tempo di anni 10;

b) affidare la revoca di tale onere al Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al riassetto del mercato finanziario.

Nel disegno di legge è stata adottata quest'ultima soluzione.

È da osservare peraltro che la esigenza dell'invocato provvedimento è oggi resa più acuta dal fabbisogno di tesoreria che grava sugli istituti per anticipazioni di capitali oc-

correnti a fronteggiare l'onere di conversione delle cartelle fondiari.

Il maggior onere sarebbe appena rilevabile invece dagli enti mutuatari, trattandosi nella fattispecie di mutui di lunga durata e, quindi, con oneri annuali limitati, resi sopportabili anche per la flessibilità del metro monetario. Il predetto onere inoltre avrebbe cadenza decrescente, essendo rapportato semestralmente al capitale residuo.

In correlazione, le sezioni sarebbero tenute ad elevare il tasso di interesse sulle obbligazioni già emesse dal 5 per cento al 6 per cento, in modo da renderlo pari a quello delle cartelle fondiari, imprimendo così il necessario effetto tonificante per il collocamento dei nuovi titoli e consentendo nel contempo la riapertura delle operazioni di mutuo a favore degli enti pubblici e delle società concessionarie di autostrade, eccetera.

Per l'Istituto di credito fondiario delle Venetie, che ha una regolamentazione *ad hoc* in base alla legge 6 marzo 1950, n. 108, dovrebbe essere prevista una regolamentazione specifica.

\* \* \*

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva:

All'articolo 1 si propone, a differenza del procedimento seguito dal decreto-legge 14 gennaio 1970 relativo alle cartelle fondiari, di rendere la conversione del saggio di interesse sui titoli obbligatoria *ex lege*.

Tale conversione obbligatoria semplifica l'attuazione delle agevolazioni ponendo direttamente a carico degli istituti, con effetto dalla prima cedola in pagamento dopo l'entrata in vigore della legge, il pagamento della maggiorazione di tasso su tutte le obbligazioni in circolazione a tassi inferiori al 6 per cento. Di conseguenza la conversione delle obbligazioni avrebbe decorrenza a partire dal 1° ottobre 1970 in modo che il pagamento della cedola al 6 per cento abbia inizio a partire da quella in scadenza al 1° aprile 1971.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per reperire i mezzi occorrenti alle sezioni onde

fronteggiare l'onere derivante dalla maggiorazione del saggio di interesse.

A tal fine, allo scopo di mettere in grado gli istituti di acquisire, nella misura strettamente necessaria, i fondi occorrenti per procedere alla corresponsione della maggiorazione di tasso, è prevista l'introduzione di uno speciale diritto di contingenza che ha già un precedente storico nel credito fondiario (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214), ma che sarebbe qui applicato con diverso criterio.

Tale diritto graverebbe nella misura annua dell'1 per cento, ossia dello 0,50 per cento semestrale, su ciascuna semestralità a partire da quella in scadenza al 31 dicembre 1970. Inoltre il diritto di contingenza sarebbe conteggiato su ogni semestralità sulla base non del capitale originario bensì su quello residuo a fine di ciascun semestre precedente ed avrebbe durata limitata nel tempo. Si tratta quindi di un onere temporaneo che decresce di semestre in semestre in quanto correlato al piano di rimborso del capitale mutuato: ciò ne dovrebbe facilitare la sopportabilità.

Il diritto di contingenza dovrebbe gravare su tutti i mutui in essere (dato che l'aumento del tasso di interesse ha effetto su tutta la massa delle obbligazioni in circolazione) nonchè sui mutui che verranno perfezionati al 5 per cento a tutto il 31 dicembre 1970 in quanto i relativi contratti condizionati siano già stati stipulati al 5 per cento; nonchè, infine, su quegli altri mutui che dovessero essere ancora stipulati in via condizionata al 5 per cento entro il 31 dicembre 1970, stante gli impegni assunti da parte delle sezioni con gli enti mutuatari e che quindi saranno perfezionati successivamente.

L'aggravio del diritto di contingenza su dette categorie di mutui trova la sua giustificazione per il fatto che le obbligazioni emesse al 5 per cento dopo il 1° ottobre prossimo venturo beneficerebbero della maggiorazione del tasso al 6 per cento, trattandosi di conversione *ex lege* a partire da tale data.

Il diritto di contingenza dovrebbe essere pure applicato nella medesima misura e per

la stessa durata, per evidenti ragioni di equità, anche sui mutui in contanti effettuati al tasso effettivo anzichè al tasso delle obbligazioni emesse per la provvista di capitali. Trattasi di mutui con particolare destinazione a carattere sociale nei quali interviene lo Stato a garantire il tasso di interesse.

*Gli articoli 3 e 4* si riferiscono entrambi alla sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, sorta con la legge *ad hoc* del 6 marzo 1950, n. 108.

L'articolo 3 parifica la situazione delle obbligazioni emesse dalla predetta sezione autonoma al tasso del 5 per cento e del 5,50 per cento a quella delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome degli altri istituti agli effetti della elevazione al 6 per cento del tasso di interesse.

Giova qui ricordare che la sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in base alla sua particolare regolamentazione legislativa, può concedere mutui in contanti ad un tasso di interesse che differisce da quello delle obbligazioni emesse per la provvista di capitali.

Tale sezione è pertanto in grado di corrispondere la maggiorazione al 6 per cento del tasso sulle obbligazioni emesse ad interesse inferiore con l'applicazione di un diritto di contingenza nella misura ridotta dello 0,25 per cento annuo (0,125 semestrale) e per la durata temporanea di cui sopra alla condizione che tale diritto sia applicato su tutta la massa dei mutui in essere al 31 dicembre 1970. In siffatto modo si attuerebbero, su detta massa di operazioni, compensazioni e aggiustamenti che nel complesso possono consentire all'Istituto di procurarsi i mezzi finanziari strettamente necessari alla conversione al 6 per cento delle cartelle 5 per cento e 5,50 per cento da esso emesse applicando la ridotta aliquota richiesta.

Il diritto di contingenza verrebbe naturalmente corrisposto su ogni semestralità e commisurato al capitale residuo di ciascun semestre precedente.

La ridotta aliquota del diritto di contingenza, che verrebbe posta a carico dei mutuatari della sezione autonoma presso l'Isti-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuto di credito fondario delle Venezie, non determinerebbe per tali mutuatari un trattamento privilegiato rispetto agli altri enti pubblici debitori. Ciò in quanto la sezione predetta, fruendo della facoltà di determinare il tasso di interesse dei mutui, ha potuto tenere conto anche in passato — entro certi limiti — della evoluzione del mercato finanziario, consentendo mutui ad un tasso

effettivo più vicino alla reale situazione congiunturale.

*L'articolo 5* ha lo scopo di snellire le procedure degli enti pubblici mutuatari, o comunque garanti dei mutui, in relazione alle variazioni da apportare nei bilanci di previsione in conseguenza della applicazione del nuovo diritto di contingenza a carattere temporaneo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a' sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 per cento al 6 per cento con decorrenza dal 1° ottobre 1970.

**Art. 2.**

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno in ragione dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 per cento nonchè su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta al medesimo tasso del 5 per cento.

Tale diritto verrà corrisposto dai mutuatari per tutta la durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate dello 0,50 per cento ciascuna in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nella stessa misura e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 per cento.

**Art. 3.**

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalla sezione autonoma per il finan-

ziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, istituita con la legge 6 marzo 1950, n. 108, è elevato dal 5 per cento e dal 5,50 per cento al 6 per cento con decorrenza dal 1° ottobre 1970.

Art. 4.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 3 è istituito un diritto di contingenza che la sezione suddetta applicherà sui mutui erogati e su quelli stipulati con contratto condizionato a tutto il 31 dicembre 1970 nella misura dello 0,25 per cento annuo, diritto che verrà corrisposto dai mutuatari, con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 2, in due rate dello 0,125 per cento ciascuna, in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Art. 5.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.